DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

17.06.2019
Adunanza del giorno _______
176
_____ N. _____

Oggetto: Concessione per la progettazione, realizzazione e gestione del Parco Urbano Bruno Galigani nel quartiere Cardeto. Risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE Avv. Leonardo LATINI

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni: _ Attività Finanziarie _ LL.PP. Manutenzioni - Sindaco - Ass. Melasecche L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 13:30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

GIULI Andrea MELASECCHE GERMINI Enrico CECCONI Marco Celestino BERTOCCO Sonia

Pres	Ass.
P	
P	
	A
P	

ALESSANDRINI Valeria SALVATI Benedetta FATALE Stefano PROIETTI Elena

Pres	Ass.
P	
P	
	Α
P	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 25.10.2012 con Determinazione n. 2675 il Dirigente competente aggiudicava la gara per la concessione di progettazione realizzazione e gestione del Parco Urbano Bruno Galigani nel quartiere di Cardeto alla ditta CIAM Servizi Spa;
- In data 22.4.2013 con atto rep. 61563 veniva costituita dalla ditta aggiudicataria la Società di Progetto "Parco Cardeto Srl" con la finalità di progettare, costruire e gestire il Parco Urbano di Cardeto (capitale sociale 200.000 €). La composizione societaria era la seguente: Ciam Servizi Spa 51% del capitale sociale socio qualificante; Ital Ceia srl, titolare di un quota pari al 49% del capitale sociale;
- In data 4.9.2013 con il contratto di concessione rep. 37945, il Comune affidata alla Parco Cardeto srl la progettazione, la realizzazione e gestione del Parco;
- In data 24.7.2013 la CIAM Servizi Spa cedeva un ramo d'azienda alla Società CIAM Ascensori e Servizi srl e successivamente in data 29.11.2013 la Società CIAM Ascensori e Servizi srl, in virtù dei requisiti acquisiti con l'acquisto del ramo d'azienda otteneva l'attestazione SOA per le stesse categorie e classifiche precedentemente detenute dalla CIAM Servizi Spa;
- In data 29.8.2013 la CIAM Servizi Spa operava una seconda cessione di ramo d'azienda alla Società CIAM Energia srl;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

- In data 24.6.2014 con atto registrato il 22.7.2014, come appurato dal Comune di Terni con nota prot. 130926 del 19.9.2016, la CIAM Servizi Spa trasferiva in capo alla CIAM Ascensori e Servizi srl, l'intera quota di sua titolarità nella Società di Progetto "Parco Cardeto srl";
- In data 13.8.2015, con atto registrato il giorno 11.9.2015, come successivamente appurato dal Comune di Terni con nota prot. 130926 del 19.9.2016 e nota prot. 26954 del 25.2.2017, l'ITAL CEIA srl cedeva le proprie quote ed il proprio credito nella Parco Cardeto srl alla CIAM Energia srl;
- Le sopra menzionate cessioni di quote non sono mai state avallate dal Comune di Terni, non avendo agito il concessionario in conformità dell'art. 116 e dell'art. 156, comma 3 del D.Lgs. 163/2016;
- La comunicazione della cessione dell'intera quota del socio qualificante (CIAM Servizi Spa) è avvenuta solo nel 2016 con la nota prot. 130926 del 19.9.2016 e la successiva integrazione prot. 26954 del 25.2.2017, solo dopo un accertamento d'ufficio compiuto dal Comune di Terni con la nota prot. 126547 del 8.9.2016 e successivi solleciti prot. 167707 del 18.11.2016, prot. 173116 del 29.11.2016, prot. 182060 del 19.12.2016 e prot. 23704 del 20.2.2017).

Considerato che:

- L'Ente, quindi, è venuto a conoscenza del nuovo assetto societario dell'affidamento solo a seguito della sopra citata corrispondenza. Infatti, il socio qualificante CIAM Servizi Spa aveva interamente ceduto la sua quota. Cessione che non appariva conforme al dettame dell'art. 156, comma 3 del D.lgs. 163/06, e, invero, neanche al parere ANAC AG 20/2012 che sembrerebbe legittimare solo una riduzione delle quote in capo al socio qualificante in caso di cessione d'azienda in cui fosse ricompresa la commessa pubblica;
- La Società di Progetto, interpretando diversamente il parere ANAC richiamato, riteneva invece che il divieto posto dall'art. 156, comma 3 del D.Lgs. 163/06, non poteva operare nell'ipotesi in cui la cessione delle quote da parte del socio qualificante fosse avvenuto contestualmente alla cessione del ramo d'azienda, se, nell'universitas, oggetto della cessione, fossero ricompresi anche i requisiti di qualificazione del cedente;
- In data 4.10.2017, al fine di dirimere la questione, il Comune di Terni richiedeva un parere all'ANAC che dopo vari solleciti rispondeva in data 20.6.2018. L'ANAC definiva il procedimento di vigilanza ex art. 21 del Regolamento di vigilanza ANAC del 15.2.2017, con il provvedimento n. 53428 fasc. n. 309/2018, comunicando che la CIAM Servizi Spa con la cessione "della intera quota di partecipazione nella società costituita per l'esecuzione del contratto stesso" è "in contrasto con l'art. 156, comma 3 del D.Lgs. 163/06. D'altro canto, la stessa cessione di azienda non risulterebbe conforme all'art. 116, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, in assenza della procedura di comunicazione prevista a tutela degli interessi dell'amministrazione concedente";

2

- Da visura camerale si è appreso che al 7.6.2018 l'assetto societario della Parco Cardeto srl risultava il seguente: CIAM Ascensori e Servizi srl (17%); CIAM Energia srl (83%);
- Dalla visura camerale si è appreso che, in data 6.11.2015, la CIAM Servizi Spa mutava la propria forma giuridica in CIAM Servizi srl e che in data 2.3.2017, con sentenza n. 175, il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della CIAM Servizi srl;
- La relazione di sintesi a firma del RUP che si allega (<u>allegato n. 1</u>) riporta cronologicamente tutte le principali corrispondenze intercorse in conseguenza di quanto sopra accertato;
- La suddetta pronuncia dell'ANAC ha obbligato il RUP ad ordinare la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 158, comma 2 del DPR 207/2010 per esigenze di pubblico interesse o necessità (rif. comunicazione del RUP prot. 91474 del 2.7.2018);
- La corposa corrispondenza conservata in atti, pone in evidenza le gravi difficoltà che hanno condizionato e compromesso la fase di attuazione dei lavori oggetto della concessione. La fase attuativa ha mostrato un quadro complesso e preoccupante che ha imposto una costante e scrupolosa analisi da parte del RUP che ha visto coinvolto principalmente la direzione dei lavori;
- L'attività di coordinamento messa in atto dal RUP e l'attività ispettiva effettuata dal Direttore dei Lavori non ha permesso di sortire gli effetti desiderati dall'ente concedente, ovvero non ha comportato un miglioramento dell'organizzazione del cantiere e della forza lavoro, dichiarata ripetutamente carente e quindi l'attività non era in linea con i crono programmi esecutivi;
- Le vicende relative alle modifiche societarie, hanno aggravato pesantemente la situazione e posto in essere una sostanziale criticità ed una concreta impossibilità di portare a termine un processo attuativo regolare, nel rispetto delle previsioni originali, seppur siano state poste in essere nel tempo e con notevoli difficoltà, tutte le azioni correttive sulle varie circostanze che via via si erano verificate, anche rapportate ad eventi avversi e a situazioni impreviste ed imprevedibili che hanno caratterizzato la gestione dell'esecuzione delle opere. Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 14 lettera z) e art. 145 del DPR 207/2010, il RUP aveva comunicato al concessionario l'irrogazione delle penali contrattuali per ritardata esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale (rif. relazione del RUP avente per oggetto l'analisi preoccupante del processo di attuazione dei lavori prot. 87410 del 23.6.2018);
- In merito alle suddette vicende il RUP ha inviato all'Ente la relazione riservata prot. 106162 del 1.8.2018;
- Sulla base della relazione riservata del RUP prot. 106162 del 1.8.2018 il Sindaco del Comune di Terni con nota prot. 158210 del 9.11.2018 ha richiesto il parere dell'Avvocatura Comunale che si è pronunciata con la nota prot. 170484 del 30.11.2018.

Per quanto sopra premesso e considerato:

Con la nota prot. 5337 del 11.1.2019 il Comune di Terni ha comunicato al Concessionario l'intenzione di risolvere il contratto di concessione rep. 37945 del 4.9.2013 per inadempimento del soggetto concessionario, essendosi verificate le condizioni elencate all'art. 32 comma 2, lett. a), e),

3

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

i) e m) di cui al contratto stresso, per le quali è previsto che il Comune concedente possa avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. previo esperimento dell'istituto del subentro ai sensi dell'art. 159, comma 1 bis del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 35 del contratto di concessione.

A tale riguardo la comunicazione prot. 5337 del 11.1.2019 veniva trasmessa anche all'Istituto del Credito Sportivo che in qualità di ente finanziatore poteva impedire la risoluzione designando entro 90 giorni una società subentrante in luogo della Parco Cardeto srl (rif. art. 35, comma 2 del contratto di concessione rep. 37945 del 4.9.2013);

Il Credito Sportivo con nota registrata al prot. 52674 del 5.4.2019 comunicava quanto segue: "questo Istituto non è a conoscenza sul territorio di riferimento di alcun soggetto interessato al subentro nell'operazione in questione e pertanto non è in grado di indicare al Comune di Terni, ai sensi dell'art. 159, co. 1 bis del D.Lgs. 163/06 pro – tempore vigente e dell'art. 35 del Contratto di Concessione in essere, alcun nominativo di Società che possa subentrare al posto dell'attuale concessionario "Parco Cardeto srl" nel completamento delle opere in questione e nella successiva gestione dell'impianto medesimo per il periodo di concessione in atto";

Al fine di poter superare la fase di stallo e porre in essere tutte le azioni necessarie per poter completare i lavori al momento sospesi e riaprire al pubblico l'importante parco urbano di Cardeto, è necessario prendere atto dell'esito negativo dell'istituto del subentro e di risolvere il contratto di concessione rep. 37945 del 4.9.2013 per inadempimento del soggetto concessionario, essendosi verificate le condizioni elencate all'art. 32 comma 2, lett. a), e), i) e m) di cui al contratto stresso, per le quali è previsto che il Comune concedente possa avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c.

Per quanto sopra:

Visto l'art. 116, co. 2, l'art. 138, co. 1, 2 e 3; l'art. 156, co. 3 e l'art. 159 co. 1 bis del D.Lgs. 163/06;

Visto l'art. 32 comma 2, lett. a), e), i) e m) del contratto di concessione rep. 37945 del 4.9.2013;

Visto l'art. 1456 del c.c.;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/00.

Visto:

- Il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Federico Nannurelli rilasciato in data 06.06.2019;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 smi del Dirigente reggente della Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni, arch. Mauro Manciucca in data 06.06.2019;
- il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio "NON DOVUTO" ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 11.06.2019;
- l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/00.
- L'art. 42 del D.Lgs 267/00.

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di disporre la risoluzione del contratto di concessione rep. 37945 del 4.9.2013 per inadempimento del soggetto concessionario, essendosi verificate le condizioni elencate

4

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Giampaolo GIUNTA

Avv. Leonardo LATINI

- all'art. 32 comma 2, lett. a), e), i) e m) di cui al contratto stesso, per le quali è previsto che il Comune concedente può avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c.;
- 2. Di demandare al RUP di notificare la determinazione conclusiva di risoluzione del contratto al concessionario e di attivare gli adempimenti successivi previsti dall'art. 138, co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 267/00;
- 3. Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00.
